

CORSO DI FORMAZIONE IN REVISIONE LEGALE

1

QUARTA GIORNATA

Stefano Pizzutelli

ODCEC di Cremona / ODCEC di Piacenza
2 aprile 2021

La relazione di revisione

- **Art. 14 D.Lgs 39/2010**

La relazione, **redatta in conformita'** ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

- c) **un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio**;

La relazione di revisione

- **Art. 14 D.Lgs 39/2010**

La relazione, **redatta in conformita' ai principi di revisione** di cui all'articolo 11, comprende:

- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

La relazione di revisione

- **Art. 14 D.Lgs 39/2010**

La relazione, **redatta in conformita' ai principi di revisione** di cui all'articolo 11, comprende:

- f) **una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita' della societa' sottoposta a revisione di mantenere la continuita' aziendale**;
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della societa' di revisione legale.

La relazione di revisione

- **Art. 14 D.Lgs 39/2010**

→ Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

- *Nuovo comma 3 bis*

qualora la revisione legale sia stata effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

6

ISA 700: Relazione di revisione

ISA 705: Modifiche al giudizio

ISA 706: Richiami di informativa e altri aspetti

- Giudizio senza modifica - Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

7

Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali.

Tale conclusione complessiva deve tenere conto:

- A) della conclusione del revisore in merito al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330;
- B) della conclusione del revisore in merito al fatto se gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, in conformità al principio di revisione internazionale

E poi dei seguenti aspetti:

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

8

l aspetto

Il revisore deve valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Tale valutazione deve includere la considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili dell'impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

9

Quindi →

In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:

- a) il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati;
- b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;
- c) le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

Quindi →

In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:

- d) le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e comprensibili;
- e) il bilancio fornisca un'informazione adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio;
- f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia appropriata.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

11

- **TIPOLOGIE DI GIUDIZIO**
- Il revisore deve esprimere un giudizio **senza modifica** nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

12

• TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

Giudizio con modifica se il revisore:

- ❑ concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi;

ovvero

- ❑ non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

13

- **TIPOLOGIE DI GIUDIZIO**

Qualora il bilancio redatto in conformità alle disposizioni di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione non fornisca tale rappresentazione, il revisore deve discutere la questione con la direzione e, a seconda delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

14

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
DESTINATARIO

La relazione di revisione deve indicare il destinatario, come appropriato, in base alle circostanze dell'incarico.

22(I). Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i destinatari della relazione di revisione sono rappresentati dai soggetti che hanno conferito l'incarico ai sensi di tale disposizione normativa:

→ **gli azionisti/soci della società.**

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

15

• CONTENUTO DELLA RELAZIONE

GIUDIZIO DEL REVISORE

- La prima sezione della relazione di revisione deve includere il giudizio del revisore e deve essere intitolata "Giudizio" e deve:
 - a) identificare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
 - b) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
 - c) identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
 - d) fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
 - e) specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

16

• CONTENUTO DELLA RELAZIONE

GIUDIZIO DEL REVISORE

- Qualora il giudizio sia espresso per un incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e sia senza modifica, il giudizio deve essere il seguente:
- **A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione**

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

17

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO**

In tale sezione il revisore dichiara

- a) dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali [**in conformità ai “principi di revisione internazionali (ISA Italia)”**]
- b) fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che descrive le responsabilità del revisore stabilite dai principi di revisione internazionali;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

18

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO**

In tale sezione il revisore

c) include una dichiarazione che il revisore è indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile.

La dichiarazione deve identificare l'ordinamento giuridico di origine delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili

d) dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio giudizio.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

19

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- Continuità aziendale
- Il revisore deve emettere la relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.570

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

20

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **Paragrafo” RESPONSABILITA’ PER IL BILANCIO”**

La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “Responsabilità della direzione per il bilancio”.

In Italia ordinariamente la responsabilità è degli amministratori e la sezione si intitola “Responsabilità degli amministratori [dei componenti del consiglio di gestione] per il bilancio”

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

21

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

- **Quali sono le responsabilità degli amministratori?**

a) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte del controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

22

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

- **Quali sono le responsabilità degli amministratori?**

b) per la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale.

La spiegazione della responsabilità della direzione per tale valutazione deve includere una descrizione di quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

23

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **Quali sono le responsabilità degli amministratori?**
- **Redazione di un bilancio conforme alla legge**
- **Controllo interno per consentire un bilancio privo di errori**
- **Verifica continuità aziendale**

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

24

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **RESPONSABILITA' DEL REVISORE PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO**

Tale sezione della relazione di revisione deve:

a) dichiarare che gli obiettivi del revisore sono:

(i) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

(ii) l'emissione di una relazione di revisione che includa il

Proprio giudizio;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

25

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **RESPONSABILITA' DEL REVISORE PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO**

Tale sezione della relazione di revisione deve:

- b) dichiarare che per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, ove esistente;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

26

- **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**
- **RESPONSABILITA' DEL REVISORE PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO**

Tale sezione della relazione di revisione deve:

- c) dichiarare che gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e, alternativamente:
 - (i) Dichiarare che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
 - (ii) fornire una definizione o una descrizione della significatività in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

27

• CONTENUTO DELLA RELAZIONE

- Nome del revisore
- Firma del revisore
- Sede del revisore (*il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività*)
- Data della relazione (*non antecedente alla data in cui il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio, inclusa l'evidenza che:*
 - A) tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, siano stati redatti;*
 - B) coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità abbiano dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio).*

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

28

• ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

- [Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società XYZ S.p.A /S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20**, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
- A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20**, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

29

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Elementi alla base del giudizio***

- Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
- Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

30

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale [sindaco unico] per il bilancio d'esercizio***
- Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

31

• ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale [sindaco unico] per il bilancio d'esercizio***
- Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
- Il collegio sindacale [sindaco unico] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

32

• ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***
- I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

33

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***
- Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
- abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

34

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***
- abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

35

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***
- siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

36

- **ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)**

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

- ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***
- abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo [ho] comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

La relazione di revisione – ISA 700 (nuova versione)

37

• ESEMPIO DI RELAZIONE (CNDCEC)

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

• **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

- Gli amministratori della XYZ S.p.A /S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della XYZ S.p.A/S.r.l. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
- Abbiamo [ho] svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A/S.r.l. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
- A nostro [mio] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A./S.r.l. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
- Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo [ho] nulla da riportare.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

38

Oggetto:

- Il principio di revisione internazionale n. 705 tratta:
 - della **responsabilità del revisore** per la **formazione del giudizio sul bilancio nel caso in cui il revisore concluda che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio;**
 - della **forma** e del **contenuto** della relazione del revisore nel caso in cui il revisore esprima un giudizio **con modifica.**

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

39

Obiettivo

L'obiettivo del revisore è quello di esprimere in modo chiaro un giudizio appropriato con modifica sul bilancio, necessario quando:

- a) il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi;

ovvero

- b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

40

- **TRE tipologie di giudizi con modifica**
 - a) **giudizio con rilievi;**
 - b) **giudizio negativo;**
 - b) **dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.**

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

41

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia appropriata dipende:

- a) **dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica** (se il bilancio è significativamente errato oppure possa esserlo, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati);
- b) dal giudizio professionale del revisore in merito alla **pervasività degli effetti** o dei **possibili effetti** dell'aspetto sul bilancio.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

42

- **giudizio con rilievi** laddove:
 - a) avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che **gli errori**, singolarmente o nel loro insieme, **siano significativi, ma non pervasivi**, per il bilancio; ovvero
 - b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i **possibili effetti** sul bilancio degli **eventuali errori** non individuati **potrebbero essere significativi ma non pervasivi**.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

43

- Errori che hanno effetti pervasivi** sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:
- i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
 - ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
 - iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

44

Il revisore deve esprimere un **giudizio negativo** laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi e pervasivi** per il bilancio.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

45

Il revisore deve dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio** laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

46

- Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica, egli deve intitolare la sezione contenente il giudizio “Giudizio con rilievi”, “Giudizio negativo” o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, come appropriato

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

47

Giudizio con rilievi

Se il revisore esprime un giudizio con rilievi in ragione di un errore significativo presente in bilancio, egli deve dichiarare che, a suo giudizio, ad eccezione degli effetti dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della [...] in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile];

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

48

Giudizio negativo

Laddove il revisore esprima un giudizio negativo, egli deve dichiarare che, a suo giudizio, a causa della rilevanza dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della [...] in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

49

Impossibilità di esprimere un giudizio

Laddove il revisore dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio per il fatto che non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve:

- a) dichiarare che non esprime un giudizio sul bilancio;
- b) dichiarare che, a causa della rilevanza dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio;
- c) rettificare la dichiarazione di cui al paragrafo 24 b) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, che indica che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, dichiarando che il revisore è stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

50

Impossibilità di esprimere un giudizio

L'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati (anche come limitazione alle procedure di revisione) può derivare da:

- ❑ circostanze fuori dal controllo dell'impresa (ad es.: distruzione delle registrazioni contabili; sequestro della documentazione)
- ❑ circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore (ad es.: mancato arrivo dei dati di una collegata in relazione alla quale si utilizzi il metodo del patrimonio netto; impossibilità di presenziare all'inventario fisico)
- ❑ limitazioni imposte dalla direzione (ad es.: la direzione impedisce al revisore di partecipare all'inventario fisico; la direzione impedisce al revisore di chiedere conferme esterne dei saldi)

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

51

Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica sul bilancio, egli deve:

- a) rettificare il titolo “Elementi alla base del giudizio” in “Elementi alla base del giudizio con rilievi,” “Elementi alla base del giudizio negativo,” o “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio,” come appropriato;
- b) includere in tale sezione una descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

52

- Qualora un bilancio contenga un errore significativo che attiene specifici importi di bilancio (inclusi quelli presenti nell'informativa di bilancio), il revisore deve includere nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica del giudizio **una descrizione ed una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore, ove ciò risulti fattibile.**
- Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il revisore deve dichiarare tale circostanza nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica del giudizio.

La relazione di revisione – ISA 705 (nuova versione)

53

- Qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alle informazioni di natura descrittiva, il revisore deve includere, nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica del giudizio, una spiegazione sui motivi per cui le informazioni di bilancio sono errate.

Oggetto

- L'ISA n. **706** tratta delle comunicazioni che il revisore inserisce nella relazione di revisione qualora egli consideri necessario **richiamare l'attenzione** degli utilizzatori:
 - su uno o più aspetti ***presentati o oggetto di informativa nel bilancio*** che rivestano un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori;
 - su uno o più aspetti, ***diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio***, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione

- **Richiamo di informativa –**

Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto ***appropriatamente presentato o oggetto di informativa nel bilancio*** che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

56

- Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un **aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio** che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione **un richiamo d'informativa**, a condizione che egli abbia acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati che tale aspetto non sia significativamente errato nel bilancio.
- Il richiamo d'informativa deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio; non ha la funzione di sanare carenze informative.

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

57

- Se il revisore inserisce un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, egli deve:
 - a) inserirlo nella relazione di revisione ***immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio***;
 - b) utilizzare il titolo “***Richiamo di informativa***” o altro titolo appropriato;
 - c) inserire nel richiamo d’informativa un ***chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare*** e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto all’interno del bilancio;
 - d) indicare che, con riferimento all’aspetto evidenziato, **il giudizio del revisore non è espresso con modifica** (*è quindi un giudizio senza modifica*)

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

58

- **Attenzione!**

Un ***richiamo d’informativa*** non sostituisce:

- a) l’espressione da parte del revisore di un giudizio con rilievi o di un giudizio negativo, o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, ove richiesto dalle circostanze di uno specifico incarico; ovvero
- b) l’informativa nel bilancio che la direzione è tenuta a predisporre in base al quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

59

Esempi di circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un richiamo d'informativa sono:

- ❖ un'incertezza relativa all'esito futuro di controversie di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
- ❖ l'applicazione anticipata (ove consentito) rispetto alla data di entrata in vigore, di un nuovo principio contabile (per esempio, un nuovo IFRS) che abbia *un effetto pervasivo* sul bilancio;
- ❖ un grave accadimento che abbia o abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

60

- Esempi di richiami di informativa:
 - modifiche statutarie
 - operazioni societarie straordinarie
 - operazioni inusuali di effetti significativi
 - situazioni di incertezza adeguatamente descritte e tratte dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi
 - rilevanti modifiche nell'assetto e della operatività dell'impresa (ad es.:
rie)

Richiamo di informativa – bilancio 2020

61

- **Richiamo di informativa – Applicazione del secondo comma dell’art. 38-*quater* della L. 77/2020**
- Richiamo l’attenzione sul paragrafo delle politiche contabili nel quale gli amministratori riportano che la società si è avvalsa della deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-*quater* della L.77/2020, mediante il rimando al paragrafo del bilancio precedente nel quale si era specificato che quel bilancio era stato redatto nel presupposto della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 del Principio Contabile OIC 11, senza tenere conto degli eventi successivi di cui al paragrafo 59 c) del Principio contabile OIC 29.
- Richiamo inoltre l’attenzione sul paragrafo intestato “Continuità aziendale” della Nota integrativa, nel quale gli amministratori dopo aver ribadito l’esercizio della deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-*quater* della L.77/2020, hanno indicato i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per fare fronte a tali rischi ed incertezze.
- Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

62

- **Paragrafo relativo ad altri aspetti –**

Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto ***diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio*** che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della comprensione, da parte degli utilizzatori, della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

63

- Se il revisore considera necessario comunicare **un aspetto diverso** da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione, da parte degli utilizzatori, della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, e qualora ciò non sia vietato da leggi o regolamenti, il revisore deve inserire tale comunicazione nella relazione di revisione in un apposito paragrafo, dal titolo “***Altri aspetti***” o altro titolo appropriato

La relazione di revisione – ISA 706 (nuova versione)

64

- Il revisore deve inserire tale paragrafo immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e l'eventuale richiamo di informativa, ovvero collocarlo in altra parte della relazione di revisione qualora il suo contenuto sia pertinente alla sezione della relazione relativa alle altre responsabilità di reportistica del revisore
- Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli **deve comunicare ai responsabili delle attività di governance** tale sua intenzione nonché la formulazione proposta per tale paragrafo.

Altri aspetti – bilancio 2020

65

- **Altri aspetti – Applicazione del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570**
- Come indicato nel precedente paragrafo denominato “Richiamo di informativa”, gli amministratori hanno esercitato la deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-*quater* della L.77/2020, ritenendo sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019, con rimando a quanto specificato in tale bilancio.
- Alla luce di tale circostanza, ho tenuto conto della deroga nell’applicazione del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

66

- SINDACO → ORGANO SOCIETARIO
- *Se sindaci – revisori → sinergie*
- I sindaci, infatti, partecipando alle riunioni degli organi societari, vigilano sulle scelte degli amministratori, potendo conoscere e analizzare i fatti gestionali rilevanti nel momento stesso in cui si originano e poi si manifestano.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

67

- VIGILANZA
 - ❑ Sulla legge e sullo statuto
 - ❑ rispetto dei principi di corretta amministrazione,
 - ❑ adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- *Ma il sindaco è anche organo e quindi*
- Più agevole valutare il rischio di errori, anche dovuti a frode, e per definire risposte ai rischi, in termini di procedure di revisione, attivandosi contestualmente, sulla base dei propri poteri, per il miglioramento del controllo interno

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

68

- Art. 2086 c.c. nuovo secondo comma
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

69

- Assetto organizzativo e amministrativo-contabile
- **DEFINIZIONE**
- si può fare ricorso, alle Norme di comportamento del collegio sindacale (NCCS) emesse a gennaio 2021 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC).

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

70

- **L'assetto organizzativo** è il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità
- Di conseguenza, l'assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile con le dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

(fonte: NCCS)

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

71

- **Assetto organizzativo**

Oggetto dell'analisi del collegio sindacale:

- ❑ presenza di un organigramma
- ❑ chiara definizione del sistema delle deleghe e delle competenze e delle separazione delle funzioni,
- ❑ sussistenza di procedure codificate, anche destinate alla gestione dei rischi ed al controllo interno

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

72

- **Il sistema amministrativo – contabile** è l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa finanziaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.
- (fonte: NCCS)

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

73

- Il sistema amministrativo-contabile sarà quindi adeguato se consente
 - la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione,
 - la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale
 - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.

(fonte: NCCS)

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

74

- Art. 2403 c.c.
- Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

75

- Art. 2403 bis c.c.
- *Poteri di controllo anche individuale → esercizio nell'ambito della revisione?*
- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- *Richiesta di informazioni → esercizio nell'ambito della revisione?*
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

76

Art. 2403 bis c.c.

- Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5)

Rapporto tra registro verbali collegio sindacale e carte di lavoro

Art. 10-bis D.Lgs. 39/10

1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:
 - a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;
 - b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
 - c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

77

Rapporto tra registro verbali collegio sindacale e carte di lavoro

Art. 10-quater D.Lgs. 39/10

Comma 5: Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

78

Rapporto tra registro verbali collegio sindacale e carte di lavoro

Art. 10-quater D.Lgs. 39/10

Comma 7.

Il revisore legale o la società di revisione legale **deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale**, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis

Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 .

Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per **10 anni** dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

- Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

79

- Art. 2403 bis c.c.
- *Possibilità di avvalersi di dipendenti ed ausiliari*
- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 .
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

80

Art. 2404 c.c.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

...

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

NON INSERIRE NEL LIBRO VERBALI FOGLI DI LAVORO RILEVANTI PER LA REVISIONE (ad es. significatività)

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

81

- Art. 2404 c.c.
- *DISSENSO DI UN SINDACO*
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso
- *In relazione del collegio sindacale → dissenso*
- *In relazione di revisione → paragrafo Altri aspetti*
- *Obiettivo → limitazione responsabilità*

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

82

Art. 2409 bis c.c.

- La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 2409 bis c.c.

- La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro
- Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

84

- Norme di comportamento collegio sindacale (NCCS) CNDCEC
- L'attività di vigilanza è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società; conseguentemente il collegio sindacale dovrà modulare le modalità di vigilanza sulla base dei rischi evidenziati nei flussi informativi acquisiti sia dai soggetti apicali sia dai responsabili di area nonché sulla base degli esiti delle verifiche effettuate ed in particolare – se la società ha adottato il Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – dello scambio dei flussi informativi con l'organismo di vigilanza

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

85

- Norme di comportamento collegio sindacale (NCCS) CNDCEC

Ai sindaci non compete il controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione dell'organo di amministrazione ma sono tenuti a valutare gli aspetti di legittimità delle scelte stesse, compito che si esplica sostanzialmente nel verificare:

- ❑ che, in base alla natura del loro incarico, gli amministratori agiscano con la diligenza correlata alla natura dell'incarico, come previsto dall'art. 1176, co. 2, c.c.;
- ❑ che l'apparato organizzativo dell'impresa sia adeguato alle operazioni di gestione poste in essere;

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

86

- Norme di comportamento collegio sindacale (NCCS) CNDCEC
Ai sindaci non compete il controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione dell'organo di amministrazione ma sono tenuti a valutare gli aspetti di legittimità delle scelte stesse, compito che si esplica sostanzialmente nel verificare:
 - ❑ che la società risulti debitamente patrimonializzata e che le risorse finanziarie dell'impresa siano adeguate a sostenere l'attività di gestione affinché l'indebitamento non costituisca un fatto pregiudizievole alla continuità della gestione;
 - ❑ che, qualora necessitino di investimenti, questi siano valutati in termini ragionevoli affinché il capitale necessario all'operazione di investimento, in correlazione al ritorno sperato, sia contenuto in termini di congruità e di rischio

- Norme di comportamento collegio sindacale (NCCS) CNDCEC

La valutazione circa l'adeguatezza della struttura deve essere assistita e preceduta da una **scrupolosa analisi dei rischi** che sono presenti nelle attività sociali e di impresa; analisi che richiede particolare attenzione proprio con riguardo alle materie presidiate da normative tecniche.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

88

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Nel trimestre/periodo di riferimento si sono tenute le seguenti riunioni:

- dell'assemblea dei soci: _____;
- del consiglio di amministrazione: _____.

Come risulta dai relativi verbali, il collegio sindacale ha partecipato a tutte le predette riunioni [*ovvero: alle riunioni del ___/___/_____*].

Lo stesso collegio dà atto che esse si sono svolte in maniera conforme alla legge e alle disposizioni statutarie.

[*Eventuali annotazioni specifiche, se significative: _____.*]

Inoltre nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del ___/___/_____

[*ovvero: negli incontri del ___/___/_____*], gli organi delegati [*ovvero: l'amministratore unico*] nelle persone di _____, anche ai sensi dell'art. 2381, co. 5, c.c., hanno riferito sul generale andamento della gestione della società e delle società controllate _____ e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. In particolare, gli amministratori delegati hanno riferito

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

89

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

che: _____. Il collegio sindacale, in persona del suo presidente, espone che sui contenuti della predetta informativa si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni al riguardo.

Si segnala che sono state fornite le informazioni richieste, come dai corrispondenti verbali.

[Ovvero: Come da verbale n. ___ del ___/___/_____, sono state richieste a _____ le seguenti ulteriori informazioni _____. Si segnala che tali richieste formali non hanno trovato alcun riscontro (ovvero: hanno trovato riscontro parziale per difetto dei seguenti elementi: _____). Il collegio sollecita il predetto organo ad adempiere esaurivamente alle richieste ricevute.]

[Ovvero: come da verbale n. ___ del ___/___/_____, non essendo stato rispettato il termine di 6 mesi previsto dell'art. 2381 c.c. per riferire al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, il collegio ha inviato all'amministratore delegato, nella persona di _____, lettera raccomandata o PEC, invitandolo a provvedere in merito anche in forma scritta.]

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

90

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

• **VIGILANZA SULL'OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI**

- I sindaci procedono all'esame delle ultime delibere dell'organo di amministrazione (dell'assemblea dei soci), per verificare la loro concreta attuazione. A tale proposito si rileva che: _____.
- Sulla base delle informazioni acquisite, i sindaci prendono atto che la società ha effettuato le seguenti operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale ovvero modificative dei diritti dei [*ovvero: di una categoria (_____)*] di] soci: _____.
- Tali operazioni risultano [*ovvero: non risultano*] adottate ed eseguite nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, nonché conformi alle deliberazioni dei competenti organi e informate ai principi di corretta amministrazione.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

91

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Nel trimestre/periodo di riferimento sono state eseguite le seguenti attività:

- a) negli incontri del ___/___/_____, si è avuto un reciproco scambio di informazioni con il collegio sindacale delle società controllate _____, nelle persone di _____, avente ad oggetto _____, come da verbale n. ___ del ___/___/_____, dal quale risulta che: _____;
- b) negli incontri del ___/___/_____ il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nella persona di _____ ha riferito informazioni e risultanze in ordine al lavoro di revisione avente ad oggetto _____, come da verbale n. ___ del ___/___/_____, dal quale risulta che: _____;
- c) negli incontri del ___/___/_____ l'organismo di vigilanza, nella/e persona/e di _____ ha riferito informazioni e risultanze in ordine al suo lavoro di vigilanza avente ad oggetto _____, come da verbale n. ___ del ___/___/_____, dal quale risulta che: _____].

Si dà atto che sono state fornite le informazioni richieste, come dai corrispondenti verbali.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

92

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

2. SOCI ED AMMINISTRATORI

CARICHE SOCIALI

Si verifica il deposito presso gli uffici competenti delle cariche sociali, così come attribuite nel verbale di assemblea (o del consiglio di amministrazione) del ___/___/_____, che ha nominato/rinnovato l'organo di amministrazione (consiglio di amministrazione/il presidente del consiglio di amministrazione)/il collegio sindacale. Si constata che la scadenza di tali cariche è ___/___/_____.

DELEGHE DI POTERI

Viene accertato l'avvenuto deposito dei poteri dell'organo di amministrazione presso il Registro delle Imprese. Esso è avvenuto con comunicazione del ___/___/_____ prot. n. _____.

Viene accertata l'esistenza delle seguenti procure: _____.

Viene inoltre accertato il conferimento dei seguenti poteri di firma (es. sui conti correnti bancari):

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

93

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verball e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

2. SOCI ED AMMINISTRATORI

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Si accerta che sono stati contabilizzati e corrisposti [ovvero: ma non corrisposti] nell'esercizio _____, compensi agli amministratori per euro _____, che trovano riscontro negli atti sociali. Al termine dell'esercizio risultano compensi da corrispondere per euro _____.

COMPENSI AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE

Si accerta che sono stati contabilizzati nell'esercizio _____ compensi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale per la revisione legale dei conti annuali per euro _____ che trovano riscontro negli atti sociali. Si accerta, altresì, l'esistenza di corrispettivi di competenza per lo svolgimento di altri servizi diversi dalla revisione legale dei conti annuali per euro _____. Al termine dell'esercizio risultano compensi complessivi da corrispondere per euro _____.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

94

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

• **VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO**

In particolare, si dà atto che:

- a) il sistema di governo societario risulta così articolato: _____ [*organi, uffici e competenze*];
- b) l’amministrazione risulta così articolata: _____ [*organi, uffici e competenze*];
- c) il sistema di controllo interno risulta così articolato: _____ [*organi, uffici e competenze*];
- d) il sistema amministrativo-contabile risulta così articolato: _____ [*interno/esterno, studio professionale _____, modalità concrete e procedure di tenuta della contabilità: libri, sistemi informatici, etc.*];
- e) alla società sono state impartite le seguenti direttive di gruppo da parte della società _____.

Sono stati eseguiti i seguenti test e procedure di controllo al fine di acquisire elementi che consentano di accertare l’efficace funzionamento degli assetti societari:

_____.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

95

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: *Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016*)

- **VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**
- Si è proceduto all'esame dell'organigramma predisposto dalla società e sono state individuate le aree su cui esperire i controlli per verificare le procedure esistenti e la loro concreta applicazione, nonché la loro funzionalità agli obiettivi aziendali; è stata riscontrata [*ovvero: non è stata riscontrata*] l'esistenza di procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate nonché la presenza di direttive e di procedure aziendali e la loro effettiva diffusione.
-
- La società si avvale delle prestazioni di n. ____ dipendenti e di n. ____ collaboratori.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

96

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

(Fonte: Verbali e procedure del collegio sindacale – CNDCEC aprile 2016)

VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Tanto premesso, i sindaci prendono atto che il sistema amministrativo e contabile della società è basato su un ufficio composto da _____ persone sotto la responsabilità di _____ che si avvale di un sistema informatico _____.

Sono stati eseguiti i seguenti *test e procedure di controllo al fine di acquisire elementi che consentano di accertare l’efficace funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile:* _____, in conformità delle disposizioni di legge, di statuto e della Norma n. 3.6. delle “*Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*”.

Alla luce delle informazioni acquisite anche attraverso lo scambio di informazioni con l’organo di amministrazione e con i responsabili delle diverse funzioni, si ritiene che l’assetto amministrativo-contabile sia [ovvero: non sia] adeguato alle dimensioni aziendali e alla specifica attività svolta.

[In caso negativo: In particolare, si rileva: _____.]

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

97

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20** la nostra [mia] attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo [ho] vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo [Ho] partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione [Abbiamo (Ho) partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) con l'amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo [ho] rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

98

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

- Abbiamo [Ho] acquisito dall'organo amministrativo [amministratore unico] [amministratore delegato] anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.
- [*Eventualmente*: Abbiamo [Ho] incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate (*oppure*: Abbiamo [Ho] scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate _____) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (*oppure*: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].
- [*Solo per le società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno*: Abbiamo [Ho] incontrato il preposto al sistema di controllo interno (*oppure*: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*oppure*: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

- [Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del collegio sindacale: Abbiamo [Ho] incontrato l'organismo di vigilanza (oppure: Abbiamo [Ho] preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: *precisare la fattispecie*)].
- Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e abbiamo [ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

100

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

- Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.
- Non sono pervenute denunce dai soci *ex art.* 2408 c.c.
- Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale [sindaco unico] pareri previsti dalla legge.
- Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

101

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

- **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**
- Per quanto a nostra [mia] conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.
- [In considerazione dell'espressa previsione statutaria [oppure in considerazione della deroga contenuta nell'art. 3, comma 3, della L. 21/2021], l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio].
- [I Soci, con pec del gg/mm/20**, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione]

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

102

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

- **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**
- [Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di **costi di impianto e di ampliamento** per € [...], costi di sviluppo per € [...]].
- [Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un **avviamento** per € [...]].

IL SINDACO – VERBALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA (CNDCEC)

103

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta il collegio [sindaco unico] propone agli azionisti [ai soci] di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20**, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio [sindaco unico] concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Data

Sede

Il collegio sindacale

Firme

Nome e Cognome (Presidente)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

[*Nome e Cognome* (Sindaco Unico)]